

Con siffatta interpretazione della legge questa Corte Suprema non si discosta dalle sue decisioni precedenti (n. 1683 del 16 giugno 1942, Banca Bertoli c. Società Caffè Margherita, e 1718 del 20 dicembre 1947, Ministero L.L. PP. c. Cruciani) che non ha motivo di variare pur di fronte alla acutezza degli argomenti addotti in contrario. (Omissis).

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Sezioni Unite civili; sentenza 12 agosto 1949, n. 2297; pres. Ferrara, est. Messina, P. M. Eula (concl. conf.); **Fubini (avv. Segni) c. Ministero Interno (avv. Stato Malinconico)**.

Israeliti. - Leggi razziali. - Revoca di discriminazione. - Illegittimità. - Azione diretta all'accertamento. - Estinzione (J. lgs. lgt. 12 aprile 1945, n. 222).

Per effetto dell'abrogazione delle leggi razziali dev'essere dichiarata estinta, per mancanza d'interesse ad agire, l'azione dell'israelita diretta a fare accertare l'illegittimità dell'atto di revoca della discriminazione. ¹⁾

La Corte, ecc. - (Omissis).

Già con decisione 7 agosto 1945, n. 713, queste Sezioni Unite hanno rilevato che la disposizione dell'art. 11 del decreto legge n. 222 del 1945 trascende i limiti, la materia e le finalità del decreto in cui è inserita e va interpretata ed applicata come enunciativa di un principio di ordine generale e non specifico per i processi cui essa si riferisce.

D'altro canto, per stabilire se la materia del contendere sia venuta a cessare in un determinato caso concreto, occorre avere riguardo al tema della lite quale si prospettava in sede di merito (v. sent. n. 203, del 1948).

Nella presente controversia tale tema era l'accertamento incidentale (se la discriminazione importasse un particolare *status personae*), quale mezzo a fine per l'annullamento del provvedimento amministrativo di revoca.

Or su tale *petitum* la materia del contendere è evidentemente venuta meno, poichè, col rispettivo art. 1 dei decreti legge 26 gennaio n. 25 e 26 (quest'ultimo pubblicato col d. l. lgt. 5 ottobre 1944, n. 252) e rispettive norme complementari (d. l. lgt. 19 ottobre 1944, n. 306, e 12 aprile 1945, n. 222) è stata completamente travolta tutta la legislazione razziale ed i cittadini di razza ebraica sono stati reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili, politici e patrimoniali - uguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri.

Quindi il provvedimento di revoca della discriminazione (il cui annullamento, si ripete, costituiva il *petitum* del giudizio promosso dal Fubini in sede amministrativa) è rimasto annullato di pieno diritto e però è venuto anche meno l'interesse, pur semplicemente morale, del Fubini della decisione nella questione incidentale.

Nè vale obiettare, come fa il ricorrente Fubini, che il detto giudizio costituiva la premessa dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno derivatogli dalla revoca della discriminazione, poichè anche sotto questo aspetto, è in lui venuto meno l'interesse ad agire essendo venuto meno anche il presupposto di tale interesse, vale a dire l'esistenza della norma concreta di legge che gli riconoscesse il diritto al risarcimento.

In vero, dai due decreti su ricordati (26 gennaio 1944, n. 26 e 12 aprile 1945, n. 222) chiaramente risulta che, in seguito all'abrogazione del sistema razziale, è sopravvissuto solo il diritto alle *restituzioni* (retrocessione dei beni immobili e delle aziende, revoca delle donazioni, annullamento di atti di trasferimento di immobili, mobili e titoli azionari, etc.) e non già il diritto al risarcimento dei danni, che eventualmente fossero derivati dai provvedimenti legislativi o amministrativi, in materia razziale.

Sezioni Unite civili; sentenza 18 ottobre 1949, n. 2466; pres. Pellegrini, est. Pasquera, P. M. Eula (concl. conf.); **Abatelli c. Ministero Trasporti**.

Impiegati statali. - Responsabilità dello Stato per infortuni. - Causa o occasione di servizio. - Esclusione di trattamento di quiescenza. - Improprietà dell'azione di responsabilità (r. d. l. 8 febbraio 1936, n. 313).

L'azione di risarcimento per i danni subiti da un dipendente dello Stato per infortunio verificatosi per causa o in occasione del servizio è improprietà anche se la legge non riconosce il diritto ed alcun trattamento di quiescenza (nella specie, trattandosi di impiegato avventizio). ²⁾

¹⁾ La massima si spiega con la interpretazione delle norme abolitive della legislazione razziale. In linea generale, sembra, invece, dubbio che l'abrogazione della norma legislativa produca la carenza e l'insuccesso all'accertamento dell'illegittimità di atti amministrativi emanati in base alla norma.

²⁾ Interpretazione eccessivamente rigorosa di una norma tutt'altro che equa, recentemente abrogata. Vedasi la nota redazionale alla sent. App. Torino, che ha adottato, invece un criterio più equilibrato in questa Rivista, retro, p. 258b.